



# STATUTO



# STATUTO

## TITOLO I

### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 1**

E' costituita la "Banca Popolare del Mezzogiorno – Società per azioni", risultante dalla fusione fra Banca Popolare di Crotone S.p.A. e Banca Popolare del Materano S.p.A.

La Società può utilizzare le denominazioni e/o i marchi delle società dalle quali deriva, quali segni distintivi tradizionali e di carattere locale, purchè accompagnati dalla propria denominazione.

La Società fa parte del gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna". In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli amministratori forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti per l'emanazione delle disposizioni stesse.

#### **Articolo 2**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti alle Banche dalle disposizioni vigenti. Può altresì emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, nonchè compiere ogni altra attività ed operazione strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Articolo 3**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, con facoltà di proroga.

#### **Articolo 4**

La Società ha sede legale in Crotone e sedi operative in Crotone e Matera, presso le quali sono ubicate le funzioni centrali e quelle di direzione generale della Società, ferma restando la competenza della sede di Crotone per i rapporti con l'Autorità di Vigilanza.

Con le prescritte autorizzazioni, la Società può istituire, sopprimere e trasferire dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE ED AZIONI**

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro 134.970.564,00 ed è rappresentato da n. 44.990.188 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna.

#### **Articolo 6**

Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati dal rappresentante comune nominato secondo le modalità di legge.

Nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

#### **Articolo 7**

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali, è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede legale la Società.

## **TITOLO III**

### **SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 8**

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, disciplinato dagli art. 2380 bis e seguenti del codice civile.

### **Sezione I - Organi Sociali**

#### **Articolo 9**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo;
- d) alla Direzione generale;
- e) al Collegio sindacale.

### **Sezione II - Assemblea dei Soci**

#### **Articolo 10**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

### **Articolo 11**

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, si riuniscono, di norma, alternativamente in Crotone e Matera, ovvero in altro luogo, purché sul territorio italiano. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Fermi restando gli altri casi di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere autenticate da dirigenti o quadri direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari, attestanti la legittimazione dei richiedenti.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **Articolo 12**

Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea, possono farsi rappresentare, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

La delega deve essere conferita per iscritto e la sottoscrizione deve essere autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

## **Articolo 13**

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

## **Articolo 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 19, in ordine di età.

Al Presidente dell'Assemblea spetta l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, della regolarità delle deleghe, e la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea.

Egli dirige, regola la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce le modalità delle votazioni, accerta e proclama i relativi risultati.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario individuato nella persona di chi svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 19.

Il Presidente può nominare, tra i soci intervenuti, due o più scrutatori che lo assistono nel controllo delle votazioni.

Nei casi previsti dalla legge, o quando lo reputi opportuno, il Presidente è assistito da un notaio da lui designato.

### **Articolo 15**

Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto dal Segretario o dal notaio. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio, nonché dagli scrutatori quando nominati.

I verbali dell'Assemblea sono trascritti nell'apposito libro.

Le copie e gli estratti dei verbali, dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 19, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

### **Articolo 16**

Qualora la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non sia esaurita in una seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza, senza necessità di ulteriore avviso.

Nella seduta successiva, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la prosecuzione.

## **Sezione III – Consiglio di Amministrazione**

### **Articolo 17**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un minimo di nove ad un massimo di tredici componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea che ne determina il numero all'atto della nomina.

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti, non possono essere nominati alla carica di Amministratore i dipendenti della società.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare per gli esponenti bancari. In particolare, almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), del Codice Civile. Il

venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

L'elezione degli Amministratori si svolge come di seguito precisato.

Ciascun azionista ha facoltà, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, di proporre candidature alla carica di Amministratore.

Le candidature, in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma primo, devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:

- a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal comma terzo;
- c) dall'indicazione dell'identità degli azionisti proponenti e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota sulle proposte di candidatura presentate.

Ciascun azionista ha diritto di votare tanti candidati quanti sono gli Amministratori da nominare.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli Amministratori da nominare, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, proclama gli Amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma sesto, lettere a), b) e c).

### **Articolo 18**

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Per la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, valgono le disposizioni di legge, integrate da quanto di seguito disposto.

Per la sostituzione di Amministratori venuti a mancare, ciascun azionista ha facoltà, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare.

Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma sesto, lettere a), b) e c).

Qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai

sensi dell'articolo 17, comma terzo, ai fini dell'ammissibilità della candidatura è necessario che il candidato sia in possesso di tali requisiti.

L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte.

Ciascun azionista ha diritto di votare tanti candidati quanti sono gli Amministratori da nominare.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli Amministratori da nominare, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

### **Articolo 19**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti, che durano in carica fino alla scadenza del loro incarico di amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso attribuite sono esercitate disgiuntamente dai Vice Presidenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore generale e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Condirettore generale, ove nominato, da un Vice Direttore generale, in ordine di età, ovvero da un Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare, tra i suoi componenti, in ragione delle caratteristiche personali e professionali, un Presidente onorario, determinandone i compiti. Questi non può assumere deleghe gestionali né essere componente del Comitato esecutivo.

### **Articolo 20**

Agli Amministratori spetta un compenso stabilito dall'Assemblea dei soci.

I compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

## **Articolo 21**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio è altresì convocato quando ne sia fatta richiesta dal Collegio sindacale e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio si riunisce in Crotone presso la sede legale o presso la sede operativa di Matera, ovvero anche altrove, purchè nel territorio italiano.

La convocazione è fatta dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso è spedito almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun componente, con lettera, telegramma, telefax, ovvero comunicazione di posta elettronica all'indirizzo notificato alla Società.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella medesima forma e nello stesso termine.

In caso di utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'art. 23, l'avviso di convocazione contiene l'indicazione dei luoghi dai quali poter partecipare alla riunione.

## **Articolo 22**

L'attività del Consiglio è coordinata dal Presidente, il quale ne dirige le riunioni e provvede affinché siano fornite a tutti i componenti adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni in seno al Consiglio sono palesi.

### **Articolo 23**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono validamente tenersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione stessa e dove deve anche trovarsi il Segretario.

### **Articolo 24**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le deliberazioni riguardanti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei budgets annuali di spesa, l'approvazione delle linee e operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- b) l'adozione e la modifica dei regolamenti interni;
- c) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- f) l'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza;
- g) la nomina del Presidente, del Presidente Onorario e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, la costituzione del Comitato Esecutivo determinandone composizione, competenze e durata, il conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
- h) l'eventuale costituzione di altri comitati o commissioni e la deter-

- minazione delle relative funzioni, competenze e durata;
- i) la nomina del Direttore generale e del personale dirigente, la definizione delle relative competenze, nonché la determinazione del loro trattamento economico; la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
  - j) la definizione dei contratti integrativi del personale dipendente;
  - k) l'approvazione del progetto di bilancio e le proposte di riparto dell'utile d'esercizio;
  - l) la redazione dei progetti di modifiche statutarie, di emissione di prestiti obbligazionari convertibili e di operazioni sul capitale sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - m) la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sentito il parere del Collegio sindacale;
  - n) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la Società sia chiamata a provvedere.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere c) e d) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

## **Articolo 25**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente statuto e senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, proprie attribuzioni in relazione a specifiche materie ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Per determinate categorie di atti e di affari, il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri, in materia di erogazione del credito e gestione corrente, a dirigenti, quadri, preposti alle dipendenze, ovvero ad altro personale, specificandone limiti e modalità di esercizio.

Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe, deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nei termini dallo stesso stabiliti.

Il Consiglio può, altresì, conferire mandati, anche ad estranei alla Società, per il compimento di determinati atti ed affari.

## **Articolo 26**

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, dichiarati conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

## **Sezione IV – Comitato esecutivo**

### **Articolo 27**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo e ne determina le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Esso è formato da non meno di cinque a non più di sette componenti e dura in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina.

Tra i suoi componenti, il Consiglio designa la persona che lo presiede.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Direttore generale e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Condirettore generale, ove nominato, da un Vice Direttore generale, in ordine di età, ovvero da un Amministratore designato dal Comitato.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sullo svolgimento della propria attività.

## **Articolo 28**

Le riunioni del Comitato esecutivo possono validamente tenersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

In ogni caso, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve anche trovarsi il Segretario.

Le adunanze e le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale, da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, dichiarati conformi dal Presidente del Comitato o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte dal Comitato.

## **Sezione V - Direzione generale**

### **Articolo 29**

La Direzione generale è composta dal Direttore generale e, ove nominato, da un Condirettore generale, nonché da uno o più Vice Direttori generali.

Il Direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli, e secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento della Banca ed allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, gestisce gli affari correnti e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Il Direttore generale ed il Condirettore generale, ove nominato, partecipano, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

In caso di assenza od impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono esercitate, nell'ordine, dal Condirettore generale, ove nominato, e da uno o più Vice Direttori generali, disgiuntamente tra loro, ovvero dal dirigente che immediatamente segue per grado e, a parità di grado, secondo l'età, fatte salve diverse previsioni statutarie.

## **Sezione VI - Collegio sindacale**

### **Articolo 30**

Il Collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea nomina il Presidente.

L'Assemblea nomina anche due Sindaci supplenti e determina il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi, fisso per l'intero periodo del loro mandato.

Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della loro attività.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità previste dalla legge e che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge o regolamentari.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Valgono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

### **Articolo 31**

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, accerta l'efficacia di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate,

chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; adempie, comunque, a tutte le funzioni ed esercita i poteri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I Sindaci devono assistere alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **TITOLO IV**

### **RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE**

#### **Articolo 32**

La rappresentanza legale della Società, anche in sede giurisdizionale, amministrativa ed arbitrale, avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, nonché la firma sociale libera, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, a chi ne fa le veci in base all'art. 19.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

Al Direttore generale e al Condirettore generale, ove nominato, spetta la firma sociale libera nell'ambito dei relativi poteri ed attribuzioni. In caso di loro assenza o impedimento, la firma sociale libera è attribuita, in loro vece, nell'ordine, ad uno o più Vice Direttori generali, secondo l'età, ovvero al dirigente che immediatamente segue per grado e, a parità di grado, in ordine di età.

La firma sociale può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione, per determinate categorie di atti, a dirigenti, quadri e dipendenti della Società.

Il Presidente, o chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, può conferire procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti e per la rappresentanza della Società in giudizio.

## **TITOLO V**

### **BILANCIO, UTILI E RISERVE**

#### **Articolo 33**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio d'esercizio, osservate le disposizioni vigenti in materia.

#### **Articolo 34**

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale;
- una quota non inferiore al 25% a riserva statutaria;
- una quota non superiore al 3% a disposizione del Consiglio, da devolvere a fini di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in ambito locale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea, per il dividendo agli azionisti e per le destinazioni che l'Assemblea stessa vorrà determinare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, sono devoluti alla riserva statutaria.

## **TITOLO VI**

### **CONTROLLO CONTABILE – RECESSO DEI SOCI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ – RINVIO ALLA LEGGE**

#### **Articolo 35**

Il controllo e la revisione legale dei conti sono esercitati da una società di revisione legale avente i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare.

#### **Articolo 36**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Articolo 37**

Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

#### **Articolo 38**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge.

## **NORMA TRANSITORIA**

#### **Articolo 39**

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 17, quale modificata dall'Assemblea con delibera in data 28 ottobre 2009, entrerà in vigore a partire dalla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato per gli esercizi sociali 2008-2010.

Il presente Statuto è stato depositato e iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone - Registro Imprese - in data 19 Giugno 2012.





**Banca Popolare  
del Mezzogiorno**

Sede legale  
via Napoli 60  
88900 Crotona

